

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del " Regolamento per la tutela degli animali " del Comune di Napoli.
(allegata delib. di G.C. n. 1299 del 29.12.2011,maxiemendamento e testo coordinato del regolamento per la tutela degli animali)

L'anno duemiladodici il giorno 25 del mese di luglio nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 - V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO

de MAGISTRIS LUIGI

- 1) ADDIO GENNARO
- 2) ATTANASIO CARMINE
- 3) BEATRICE AMALIA
- 4) BORRIELLO ANTONIO
- 5) BORRIELLO CIRO
- 6) CAIAZZO TERESA
- 7) CAPASSO ELPIDIO
- 8) CASTIELLO GENNARO
- 9) COCCIA ELENA
- 10) CROCETTA ANTONIO
- 11) ESPOSITO ANIELLO
- 12) ESPOSITO GENNARO
- 13) ESPOSITO LUIGI
- 14) FELLICO ANTONIO
- 15) FIOLA CIRO
- 16) FORMISANO GIOVANNI
- 17) FREZZA FULVIO
- 18) FUCITO ALESSANDRO
- 19) GALLOTTO VINCENZO
- 20) GRIMALDI AMODIO
- 21) GUANGI SALVATORE
- 22) IANNELLO CARLO
- 23) LANZOTTI STANISLAO
- 24) LEBRO DAVID

Assente
P
P
P
P
Assente
P
P
Assente
P
Assente
P
P
P
Assente
Assente
P
P
P
P
P
Assente
Assente
P
Assente
Assente
P

- 25) LETTIERI GIOVANNI
- 26) LORENZI MARIA
- 27) LUONGO ANTONIO
- 28) MADONNA SALVATORE
- 29) MANSUETO MARCO
- 30) MAURINO ARNALDO
- 31) MOLISSO SIMONA
- 32) MORETTO VINCENZO
- 33) MOXEDANO FRANCESCO
- 34) MUNDO GABRIELE
- 35) NONNO MARCO
- 36) PACE SALVATORE
- 37) PALMIERI DOMENICO
- 38) PASQUINO RAIMONDO
- 39) RINALDI PIETRO
- 40) RUSSO MARCO
- 41) SANTORO ANDREA
- 42) SCHIANO CARMINE
- 43) SGAMBATI CARMINE
- 44) TRONCONE GAETANO
- 45) VARRIALE VINCENZO
- 46) VASQUEZ VITTORIO
- 47) VERNETTI FRANCESCO
- ZIMBALDI LUIGI

Assente
P
P
Assente
P
P
P
Assente
Assente
Assente
Assente
P
Assente
Assente
P
P
Assente
Assente
P
P
P
P

Presiede la riunione il Presidente il Vicepresidente Frezza Fulvio

Il grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Generale Dr. Vincenzo Mossetti

Il Presidente pone all'esame dell'Aula la proposta di G.C. n.1299 del 29.12.2011 avente ad oggetto Approvazione del "Regolamento per la tutela degli animali" del Comune di Napoli.

Il Presidente fa presente che l'atto è stato trasmesso alle commissioni Diritti e Sicurezza, Ambiente e Trasparenza ed a tutte le Municipalità.

Fa presente altresì che le commissioni Diritti e Sicurezza e Ambiente ne hanno rimandato l'espressione del parere in sede di Consiglio e, che le Municipalità II[^], IV[^], V[^], VI[^], VII[^], IX[^] e X[^] hanno espresso parere favorevole.

Il Presidente cede la parola al Vicesindaco per la relazione introduttiva dell'atto.

Il Vicesindaco sottolinea come la proposta è giunta, finalmente, all'attenzione dell'Aula dopo diverse consiliature, e che la stessa è frutto di un lungo lavoro svolto in Commissione Ambiente, durante la presidenza del consigliere Attanasio, in collaborazione con le associazioni animaliste, gli istituti di ricerca pubblici, la facoltà di Veterinaria e, attraverso un confronto con i più evoluti regolamenti vigenti in altre città. Evidenzia, in particolare, come il regolamento, che prevede anche l'istituzione della Consulta per i diritti degli abitanti non umani, rappresenti un passo in avanti nell'approccio al tema della tutela degli animali attraverso un diverso modo di affrontare il rapporto uomo-ambiente-animale. Inoltre, ha espresso apprezzamento per gli emendamenti presentati, esprimendosi sull'opportunità di unificarli in un unico maxi emendamento.

Il consigliere Attanasio dopo aver salutato con soddisfazione la delibera, che istituisce la figura del Garante per i diritti degli animali, propone una breve sospensione, per unificare le proposte emendative della Commissione Ambiente, del Vicepresidente Frezza e dei consiglieri Pace e Santoro in un solo documento.

Il Presidente pone in votazione la proposta del consigliere Attanasio di sospendere la seduta per dieci minuti per unificare le proposte emendative pervenute, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha approvata all'unanimità.

Il Presidente alle ore 13,30 dichiara sospesa la seduta.

Rientra in aula il Presidente Pasquino e riassume la Presidenza.(presenti 42)

Il Presidente alle ore 13,50^h dichiara riaperta la seduta ed invita il dirigente della Segreteria del Consiglio d.ssa Barbati a procedere con l'appello.

All'appello risultano presenti 28 Consiglieri e, pertanto dichiara valida la seduta.

Risultano allontanatisi il Sindaco e i consiglieri Moretto, Moxedano, Mundo, Nonno, Rinaldi, Sgambati, Addio, Castiello, Crocetta, Fellico Fiola, Guangi, Lanzotti e Madonna ed entrato il consigliere Lebro.(presenti 28)

Il Vicesindaco informa l'Aula che è stato formulato un maxi emendamento, in cui sono compresi gli emendamenti licenziati dalla Commissione Ambiente, quelli del consigliere Pace, Frezza e Santoro.

Il Presidente pone in votazione il maxi emendamento che di seguito si trascrive:

Maxi emendamento

1° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

Art. 3 comma 1

dopo la parola "protezione" scrivere " di tutti gli animali presenti, a qualunque titolo sul territorio comunale" anziché "degli animali"

2° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

Art 3 comma 1

dopo la parola "particolare" è soppresso "in attuazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157"

3° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Art. 4 comma 1

dopo la parola "libertà" aggiungere", "

4° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Art 4 comma 1

dopo la parola "semilibertà" aggiungere "o detenzione"

5° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

Art. 5 comma 1

L'articolo 5 comma 1 è così riscritto:

Per animale domestico si intende l'animale che è allevato e/o vive a stretto contatto con l'uomo. A sua volta può essere definito "animale domestico da reddito" laddove è allevato e tenuto dall'uomo ai fini di reddito e/o lavoro oppure "animale da compagnia" destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o per affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come cane per disabili, gli animali da Pet – therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità.

6° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

Art. 6 comma 1

dopo la parola "domestiche" è soppresso "d'affezione"

7° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Art. 7 comma 1

dopo la parola libertà aggiungere "e che non dipende dall'uomo per le sue necessità biologiche"

8° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

Art. 8 comma 1

dopo la parola "territorio" scrivere "italiano" anziché "nazionale"

9° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Art. 10 comma 1

dopo la parola "autorizzate" aggiungere "e tutte le altre normative vigenti in materia"

10° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

Art. 10 comma 1

dopo la parola "animali" è soppresso "d'affezione"

11° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Art. 11 comma 1

dopo "1987" aggiungere "trattato di Lisbona"

12° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Art. 12 comma 3

dopo la parola decoro, aggiungere, "attrezzando gli spazi con idonei arricchimenti ambientali"

13° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

Art. 12 comma 3

dopo la parola "igiene" scrivere "e del benessere degli stessi "anzichè" del pubblico decoro"

14° EMENDAMENTO consigliere Pace

Inserire tra le locuzioni "lesivo nei confronti degli animali" e "che contrasti" la locuzione "e/o".

15° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

6) Art. 13 comma 5

dopo la parola dimensione, aggiungere "la pavimentazione in rete deve essere adeguata alla tipologia dell'animale"

16° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

7) Art. 13 comma 8

dopo la parola senza, aggiungere "idonea"

17° EMENDAMENTO ABROGATIVO

8) Art. 13 comma 8

dopo la parola luce, abrogare "naturale"

18° EMENDAMENTO consigliere Pace

Art. 13 punto 19

reformulare così il punto:

"E' vietato distruggere i nidi degli uccelli salvo – e solo fuori del periodo riproduttivo – per casi interessanti l'igiene, la salute e la sicurezza stradale"

19° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

Art 13 comma 9 dopo la parola "prima dei "scrivere" 45 giorni "anzichè" 30 giorni"

20° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

7) Art 13 comma 10

dopo la parola "fisica" aggiungere ","

21° EMENDAMENTO consigliere Pace

Art. 13 – punto 10

inserire tra le locuzioni "costrizioni fisica" e "in ambienti adatti" la locuzione "e/o".

22° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

13) Art 13 comma 14

dopo la parola "locomozione "anzichè "in movimento" scrivere "motorizzati".

23° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

Art. 13 comma 14

dopo la parola "motorizzati" è soppresso "siano essi a trazione meccanica o animale, ad esclusione degli equidi sportivi condotti con tale modalità per scopi di allenamento."

24° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

10) Art. 13 comma 15 dopo la parola "volume" scrivere "*e/o frequenze tali da essere nocivi*", anziché "*tale da essere considerato nocivo*"

25° EMENDAMENTO consigliere Pace

Art. 13 . punto 15

Aggiungere alla fine "*anche relativamente a frequenze non udibili dall'uomo*"

26° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

11) Art. 13 comma 17

dopo la parola "aria" è soppresso "*per tempi prolungati*"

27° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

Art. 13 comma 19

dopo la parola "uccelli" anziché "*durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento*" scrivere "*con la presenza di pulli e/o specie appartenenti alla fauna selvatica*"

28° EMENDAMENTO consigliere Pace

Art. 13 – punto 21

Aggiungere alla locuzione "*animali vaganti*" la locuzione "*e selvatici*"

29° EMENDAMENTO consigliere Pace

Art 13 – punto 23

Riformulare così il punto:

"*E' vietato maltrattare e catturare qualsiasi animale. E' vietata la detenzione e la commercializzazione fauna selvatica fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti.*"

30° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

Art. 13 comma 25

dopo la parola "appartengano" "*e qualunque sia lo scopo per il quale sono detenuti*" è soppresso

31° EMENDAMENTO

Art. 13 comma 26 diviso in due punti

26.1

26.2 da: "*Sono consentite le iniziative.....*"

32° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

Art. 14 comma 2

dopo la parola "segnalarlo, "è soppresso "*oltre che*"

33° EMENDAMNETO AGGIUNTIVO

14) Art. 14 comma 2

dopo la parola "di P.M. "aggiungere "*e/o*"

34° EMENDAMNETO AGGIUNTIVO

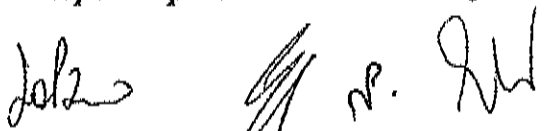
14) Art. 14 comma 2

dopo la parola "degli animali" aggiungere *e/o all'ASL*"

35° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

Art. 14 comma 2

dopo la parola "stabilito" anziché" dall'Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008 e s.m.i



recante "norme sul divieto di indirizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. "scrivere "dalla normativa vigente"

36° EMENDAMNETO AGGIUNTIVO

14) Art. 16 comma 6

dopo la parola "canina." aggiungere "ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente"

37° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

15) Art. 16 comma 7

dopo la parola "aggiornare" anziché "quotidianamente" scrivere "settimanalmente"

38° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

16) Art. 19 comma 1

dopo la parola "CE" anziché "774/2002" scrivere "1069/2009 e successive modifiche e integrazioni."

39° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

16) Art. 21 comma 2

dopo la parola "al" anziché "Servizio Veterinario dell'ASL" scrivere "Servizi Veterinari dell'ASL"

40° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

17) Art. 22 comma 2

dopo la parola "sterilizzazione" aggiungere "; il proprietario ha l'obbligo di sottoporre a sterilizzazione l'animale entro 60 giorni dal compimento del 6° mese di età e di fornire copia della certificazione all'ASL competente e all'Associazione"

41° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

17) Art. 24 comma 2.1

dopo la parola "cane." aggiungere "il Comune appone idonea segnaletica per il rispetto delle Ordinanze in materia."

42° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

16) Art. 33 Titolo

dopo la parola "dei cani" è soppresso "per l'acquisizione del patentino"

43° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

16) Art. 33 comma 1

dopo la parola "con" anziché "Servizio Veterinario dell'ASL Napoli 1" scrivere "con i Servizi Veterinari dell'ASL NA 1 Centro"

44° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

16) Art. 33 comma 1

dopo la parola "organizza" è soppresso "in attuazione dell'Ordinanza del Ministero della salute del 3 marzo 2009, e del successivo decreto ministeriale 26/11/2009, i"

45° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

17) Art. 33 comma 1

dopo la parola "rapporto" anziché "tra uomo e cane" scrivere "uomo, ambiente e animale"

46° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

16) Art. 33 comma 1

dopo la parola "rilasciata" anziché "un'attestazione, il c.d. Patentino scrivere "apposita attestazione"

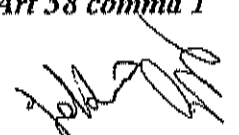
47° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

16) Art. 33 comma 1

dopo la parola "apposita attestazione" è soppresso "in osservanza all' O.M. su citata."

48° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

18) Art. 38 comma 1



dopo la parola "fatto" è soppresso "assoluto"

49° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

16) Art. 38 comma 1

dopo la parola "di" anziché "accesso all'interno dell'abilitazione, ovvero in rimesse o cantine" scrivere "aver accesso ad idonei ripari"

50° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

18) Art 39 comma 1

dopo la parola "legati" è soppresso "con catene corte al trespolo"

51° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Art. 40 comma 1

dopo la parola "essere" aggiungere "almeno"

52° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

18) Art. 40 comma 3

dopo la parola "è fatto" è soppresso "assoluto"

53° EMENDAMENTO consigliere Pace

Art. 40 – punto 3

Troncare il punto dopo la parola "protezione.

54° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

18) Art 41 comma 4

dopo la parola "sosta" è soppresso "ed un'adeguata possibilità di movimento"

55° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Art 42 Aggiungere comma 5

dopo la parola "vigente" aggiungere "comma 5 – il Comune si impegna a promuovere campagne di sensibilizzazione contro la detenzione di animali appartenenti alle specie esotiche"

56° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

20) Art. 43 comma 2.1

dopo la parola "preposte.." aggiungere "

Il Comune si impegna a promuovere campagne di sensibilizzazione per i metodi alternativi all'utilizzo di animali a fini sperimentali"

57° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

21) Art. 44 Titolo

anziché "vigilanza" scrivere "Controlli Ufficiali"

58° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

Art 48 comma 2 riscritto

La consulta è composta dal Sindaco, dall'Assessore all'ambiente, dal Presidente della Commissione Consiliare competente, dai Presidenti delle Municipalità, dal Dirigente del Servizio Tutela Diritti e Salute degli Animali o loro delegati, dal Garante degli animali, dai rappresentanti dell'ASL Servizi veterinari.

59° EMENDAMENTO integrativo consigliere Frezza

Al comma 2 dell'art. 48 del "Regolamento per la Tutela degli Animali" allegato quale parte integrante alla deliberazione in questione, aggiungere in coda ovvero dopo la parola "Municipalità" la frase "e inoltre da un rappresentante della Facoltà di Medicina Veterinaria della Università degli Studi Federico II di Napoli".

60° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

20) Art 48 comma 5

dopo la parola "riconosciute" aggiungere "dalla normativa vigente"

61° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

18) Art 48 comma 5

John N. W.

dopo la parola "riconosciute" è soppresso "ed iscritte nell'apposito albo regionale"

62° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

18) Art. 48 comma 7

è soppresso l'intero comma 7 dell'art. 48

63° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

24) Art 48 comma II

dopo la parola "Sindaco" aggiungere ","

64° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

25) Art. 48 comma II

dopo la parola "dal" anziché "e dal Consiglio Comunale" scrivere "dal Garante degli animali e dal Presidente della Commissione Ambiente."

65° EMENDAMENTO consigliere Santoro

Art 15

eliminare le parole "se non in contrasto con i Regolamenti o carta dei Servizi delle Aziende di trasporto" sostituendole con "nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti."

Il Presidente assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. (Allegato I)

Rientra in aula il consigliere Addio.(presenti 29)

Pertanto il Consiglio

PREMESSO

Che il Comune di Napoli, nell'ambito delle iniziative ed attività che svolge a tutela degli animali d'affezione, secondo quanto previsto dalla Legge 281/1991 e della Legge Regionale 16/2001, ha ritenuto opportuno dotarsi, analogamente ad altre città italiane, di un regolamento volto a disciplinare in modo specifico e mirato la tutela degli animali d'affezione in città e a garantirne il benessere.

Che già nella precedente consiliatura era stato approvato con Delibera di G.C. n. 1452 del 12/04/2007 il "regolamento per la Tutela degli animali" del Comune di Napoli, ma l'iter per la necessaria approvazione da parte del Consiglio Comunale non si era concluso a fine mandato;

Che, pertanto, in data 23/05/2011 l'atto deliberativo è stato restituito al Servizio Tutela diritti e salute degli animali dal Dipartimento Consiglio Comunale – Servizio Segreteria del Consiglio e Commissioni, in quanto non adottata dal Consiglio Comunale;

Che si è ritenuto necessario apportare modifiche al precedente testo anche a seguito dell'evoluzione normativa intervenuta;

Che a tal fine il Servizio Tutela Diritti e Salute degli Animali, anche a seguito di approfonditi e numerosi confronti con l'A.S.L. Na1 Centro- Servizi Veterinari, ha predisposto una bozza di regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città,

Che nello specifico, il Regolamento enuncia principi generali, definizioni specifiche, modalità di detenzione degli animali, nonché divieti aggiornati alle vigenti normative;

CONSIDERATO

Che l'Amministrazione Comunale, ai fini di una ulteriore valorizzazione dell'affermazione dei principi di tutela del benessere degli animali, intende istituire la figura del Garante per la Tutela degli Animali;

Che l'Amministrazione Comunale, per favorire la massima partecipazione alle iniziative comunali in merito alle problematiche degli animali e, contestualmente, recepire il prezioso contributo del mondo

associativo operante nel campo animalista, intende istituire la Consulta Comunale per i Diritti degli abitanti non umani;

RITENUTO

Che sia la predetta figura del Garante per la Tutela degli Animali, sia la Consulta Comunale per i Diritti degli abitanti non umani debbano essere previsti in appositi articoli del Regolamento;

Visti:

il D.lgs.267/2000;

la Legge 281/1991;

la Legge Regionale 16/2001

Recepiti e fatti propri il parere rilasciato dal Dirigente firmatario dell'atto, nonché le osservazioni del Segretario Generale sulla proposta di G.C. n. 1299 del 29.12.2011, composta complessivamente da n.6 pagine, progressivamente numerate, nonché del testo del Regolamento composto di complessive pagine n.15 separatamente numerate, quale parte integrante del presente provvedimento.

DELIBERA

con la presenza in di 29 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto alla unanimità e con il maxi emendamento precedentemente approvato

Approvare il testo del Regolamento per la tutela degli animali del Comune di Napoli allegato alla proposta di Giunta Comunale n.1299 del 29.12.2011 quale parte integrante e sostanziale, progressivamente numerato da pag. 1 a pag.15.

Dare atto, infine, che costituiscono parte integrante della suddetta deliberazione i seguenti allegati:

- 1) Proposta di Giunta Comunale n.1299 del 29.12.2011 composta da n. 6 pagine progressivamente numerate;
- 2) N.1 maxi emendamento;
- 3) Testo coordinato del regolamento per la tutela degli animali composto da n.15 pagine progressivamente numerate.

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

Selza
Il Coordinatore
Dr. Giuseppe Scala



Il Dirigente
D.ssa Enrichetta Barbati

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Vicepresidente del Consiglio Comunale

Fulvio Frezza

Il Presidente del Consiglio Comunale

Prof. R. Pasquino

Il Vicesegretario Generale

Dr. Vincenzo Mossetti

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio **23 AGO. 2012**
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000
viene assegnato a _____

P.R. _____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente
deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addì _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97
D.L.vo 267/2000 a:

Addì _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere
della procedura attuativa.

P.R. Firma _____

Maxiemendamento (Allegato 1)

1° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

Art. 3 comma 1

dopo la parola "protezione" scrivere " di tutti gli animali presenti, a qualunque titolo sul territorio comunale" anziché "degli animali"

2° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

Art 3 comma 1

dopo la parola "particolare" è soppresso "in attuazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157"

3° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Art. 4 comma 1

dopo la parola "libertà" aggiungere", "

4° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Art 4 comma 1

dopo la parola "semilibertà" aggiungere "o detenzione"

5° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

Art. 5 comma 1

L'articolo 5 comma 1 è così riscritto:

Per animale domestico si intende l'animale che è allevato e/o vive a stretto contatto con l'uomo. A sua volta può essere definito "animale domestico da reddito" laddove è allevato e tenuto dall'uomo ai fini di reddito e/o lavoro oppure "animale da compagnia" destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o per affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come cane per disabili, gli animali da Pet - therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità.

6° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

Art. 6 comma 1

dopo la parola "domestiche" è soppresso "d'affezione"

7° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Art. 7 comma 1

dopo la parola libertà aggiungere "e che non dipende dall'uomo per le sue necessità biologiche"

8° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

Art. 8 comma 1

dopo la parola "territorio" scrivere "italiano" anziché "nazionale"

9° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Art. 10 comma 1

dopo la parola "autorizzate" aggiungere "e tutte le altre normative vigenti in materia"

10° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

Art. 10 comma 1

dopo la parola "animali è soppresso "d'affezione"

11° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Art. 11 comma 1

dopo "1987" aggiungere "trattato di Lisbona"

12° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Art. 12 comma 3

dopo la parola decoro, aggiungere, "attrezzando gli spazi con idonei arricchimenti ambientali"

13° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

Art. 12 comma 3

dopo la parola "igiene" scrivere "e del benessere degli stessi" anziché "del pubblico decoro"

14° EMENDAMENTO consigliere Pace

Inserire tra le locuzioni "lesivo nei confronti degli animali" e "che contrasti" la locuzione "e/o".

15, 13

15° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

6) Art. 13 comma 5

dopo la parola dimensione, aggiungere "la pavimentazione in rete deve essere adeguata alla tipologia dell'animale"

16° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

7) Art. 13 comma 8

dopo la parola senza, aggiungere "idonea"

17° EMENDAMENTO ABROGATIVO

8) Art. 13 comma 8

dopo la parola luce, abrogare "naturale"

18° EMENDAMENTO consigliere Pace

Art. 13 punto 19

reformulare così il punto:

"E' vietato distruggere i nidi degli uccelli salvo – e solo fuori del periodo riproduttivo – per casi interessanti l'igiene, la salute e la sicurezza stradale"

19° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

Art 13 comma 9 dopo la parola "prima dei" scrivere "45 giorni" anziché "30 giorni"

20° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

7) Art 13 comma 10

dopo la parola "fisica" aggiungere ","

21° EMENDAMENTO consigliere Pace

Art. 13 – punto 10

inserire tra le locuzioni "costrizioni fisica" e "in ambienti adatti" la locuzione "e/o".

22° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

13) Art 13 comma 14

dopo la parola "locomozione" anziché "in movimento" scrivere "motorizzati".

23° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

Art. 13 comma 14

dopo la parola "motorizzati" è soppresso "siano essi a trazione meccanica o animale, ad

esclusione degli equidi sportivi condotti con tale modalità per scopi di allenamento.”

24° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

10) Art. 13 comma 15 dopo la parola “volume” scrivere “, e/o frequenze tali da essere nocivi”, anziché “tale da essere considerato nocivo”

25° EMENDAMENTO consigliere Pace

Art. 13 . punto 15

Aggiungere alla fine “anche relativamente a frequenze non udibili dall'uomo”

26° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

11) Art. 13 comma 17

dopo la parola “aria” è soppresso “per tempi prolungati”

27° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

Art. 13 comma 19

dopo la parola “uccelli” anziché “durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento” scrivere “con la presenza di pulli e/o specie appartenenti alla fauna selvatica”

28° EMENDAMENTO consigliere Pace

Art. 13 – punto 21

Aggiungere alla locuzione “animali vaganti” la locuzione “e selvatici”

29° EMENDAMENTO consigliere Pace

Art 13 – punto 23

Riformulare così il punto:

“E' vietato maltrattare e catturare qualsiasi animale. E' vietata la detenzione e la commercializzazione fauna selvatica fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti.

30° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

Art. 13 comma 25

dopo la parola “appartengano” “e qualunque sia lo scopo per il quale sono detenuti” è soppresso

31° EMENDAMENTO

Art. 13 comma 26 diviso in due punti

26.1

26.2 da: “Sono consentite le iniziative.....

32° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

Art. 14 comma 2

dopo la parola “segnalarlo, “è soppresso “oltre che”

33° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

14) Art. 14 comma 2

dopo la parola “di P.M. “aggiungere “e/o”

34° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

14) Art. 14 comma 2

dopo la parola “degli animali” aggiungere e/o all'ASL”

35° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

Art. 14 comma 2

dopo la parola "stabilito" anzich  dall'Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008 e s.m.i recante "norme sul divieto di indirizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. "scrivere "dalla normativa vigente"

36° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

14) Art. 16 comma 6

dopo la parola "canina." aggiungere "ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente"

37° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

15) Art. 16 comma 7

dopo la parola "aggiornare" anzich  "quotidianamente" scrivere "settimanalmente"

38° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

16) Art. 19 comma 1

dopo la parola "CE" anzich  "774/2002" scrivere "1069/2009 e successive modifiche e integrazioni."

39° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

16) Art. 21 comma 2

dopo la parola "al" anzich  "Servizio Veterinario dell'ASL" scrivere "Servizi Veterinari dell'ASL"

40° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

17) Art. 22 comma 2

dopo la parola "sterilizzazione" aggiungere "; il proprietario ha l'obbligo di sottoporre a sterilizzazione l'animale entro 60 giorni dal compimento del 6° mese di et  e di fornire copia della certificazione all'ASL competente e all'Associazione"

41° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

17) Art. 24 comma 2.1

dopo la parola "cane." aggiungere "il Comune appone idonea segnaletica per il rispetto delle Ordinanze in materia."

42° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

16) Art. 33 Titolo

dopo la parola "dei cani"   soppresso "per l'acquisizione del patentino"

43° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

16) Art. 33 comma 1

dopo la parola "con" anzich  "Servizio Veterinario dell'ASL Napoli 1" scrivere "con i Servizi Veterinari dell'ASL NA 1 Centro"

44° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

16) Art. 33 comma 1

dopo la parola "organizza"   soppresso "in attuazione dell'Ordinanza del Ministero della salute del 3 marzo 2009, e del successivo decreto ministeriale 26/11/2009, i"

45° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

17) Art. 33 comma 1

dopo la parola "rapporto" anzich  "tra uomo e cane" scrivere "uomo, ambiente e animale"

46° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

16) Art. 33 comma 1

dopo la parola "rilasciata" anzich  "un'attestazione, il c.d. Patentino scrivere "apposita attestazione"

47° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

16) Art. 33 comma 1

dopo la parola "apposita attestazione"   soppresso "in osservanza all' O.M. su citata."

48° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

18) Art 38 comma 1

dopo la parola "fatto" è soppresso "assoluto"

49° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

16) Art. 38 comma 1

dopo la parola "di" anziché "accesso all'interno dell'abilitazione, ovvero in rimesse o cantine" scrivere "aver accesso ad idonei ripari"

50° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

18) Art 39 comma 1

dopo la parola "legati" è soppresso "con catene corte al trespolo"

51° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Art. 40 comma 1

dopo la parola "essere" aggiungere "almeno"

52° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

18) Art. 40 comma 3

dopo la parola "è fatto" è soppresso "assoluto"

53° EMENDAMENTO consigliere Pace

Art. 40 – punto 3

Troncare il punto dopo la parola "protezione.

54° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

18) Art 41 comma 4

dopo la parola "sosta" è soppresso "ed un'adeguata possibilità di movimento"

55° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Art 42 Aggiungere comma 5

dopo la parola "vigente" aggiungere "comma 5 – il Comune si impegna a promuovere campagne di sensibilizzazione contro la detenzione di animali appartenenti alle specie esotiche"

56° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

20) Art. 43 comma 2.1

dopo la parola "preposte.." aggiungere "

Il Comune si impegna a promuovere campagne di sensibilizzazione per i metodi alternativi all'utilizzo di animali a fini sperimentali"

57° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

21) Art. 44 Titolo

anziché "vigilanza" scrivere "Controlli Ufficiali"

58° EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

Art 48 comma 2 riscritto

La consulta è composta dal Sindaco, dall'Assessore all'ambiente, dal Presidente della Commissione Consiliare competente, dai Presidenti delle Municipalità, dal Dirigente del Servizio Tutela Diritti e Salute degli Animali o loro delegati, dal Garante degli animali, dai rappresentanti dell'ASL Servizi veterinari.

59° EMENDAMENTO integrativo consigliere Frezza

Al comma 2 dell'art. 48 del "Regolamento per la Tutela degli Animali" allegato quale parte integrante alla deliberazione in questione, aggiungere in coda ovvero dopo la parola "Municipalità" la frase "e inoltre da un rappresentante della Facoltà di Medicina Veterinaria della Università degli Studi Federico II di Napoli".

60° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

20) Art 48 comma 5

dopo la parola "riconosciute" aggiungere "dalla normativa vigente"

61° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

18) Art 48 comma 5

dopo la parola “riconosciute” è soppresso “ed iscritte nell'apposito albo regionale”

62° EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

18) Art. 48 comma 7

è soppresso l'intero comma 7 dell'art. 48

63° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

24) Art 48 comma 11

dopo la parola “Sindaco” aggiungere “,”

64° EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

25) Art. 48 comma 11

dopo la parola “dal” anziché “e dal Consiglio Comunale” scrivere “dal Garante degli animali e dal Presidente della Commissione Ambiente.”

65° EMENDAMENTO consigliere Santoro

Art 15

eliminare le parole “se non in contrasto con i Regolamenti o carta dei Servizi delle Aziende di trasporto” sostituendole con “nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.”



Testo coordinato

Dipartimento Autonomo Ambiente
Servizio Tutela diritti e salute degli animali
REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

INDICE

CAPO I - PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali
- Art. 2 - Valori etici e culturali.
- Art. 3 - Competenze del Comune

CAPO II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 4 - Definizione di animale
- Art. 5 - Definizione di animale domestico
- Art. 6 - Definizione di animale vagante
- Art. 7 - Definizione di animale selvatico
- Art. 8 - Definizione di animale esotico
- Art. 9 - Definizione di animale sinantropo
- Art 10 - Tutela degli animali
- Art.11 - Ambito di applicazione ed esclusioni.

CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.12 - Detenzione e custodia di animali.
- Art.13 - Divieti.
- Art.14 - Avvelenamento animali.
- Art.15 - Accesso degli animali da compagnia sui mezzi di trasporto pubblico.
- Art.16- Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali.
- Art.17 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.
- Art.18 - Pet therapy - Attività curative umane con impiego di animali.
- Art.19 - Smaltimento delle spoglie degli animali da compagnia.
- Art.20 - Cimiteri per animali da compagnia.

CAPO IV - CANI

- Art.21 - Anagrafe canina, metodi di riconoscimento.
- Art.22 - Adozioni e sterilizzazioni.

Handwritten signature and initials.

Art.23 - Modalità di conduzione.

Art.24 – Obbligo di raccolta delle deiezioni.

Art. 25 – Attività motoria.

Art. 26 - Detenzione e Ricovero.

Art. 27 – Cani da lavoro.

Art. 28 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

Art. 29 - Aree verdi di sgambamento e libera socializzazione.

Art. 30 - Accesso ai locali pubblici.

Art. 31 - Rinvenimento, affido.

Art. 32 – Cani liberi accuditi (cani di quartiere)

Art. 33 – Percorsi formativi per i proprietari dei cani per l'acquisizione del patentino.

CAPO V – GATTI

Art. 34 - Protezione dei gatti.

Art. 35 - Compiti dell' Amministrazione Comunale e dell' Azienda Sanitaria Locale.

Art. 36 - Colonie feline e gatti liberi.

Art. 37 - Cura delle colonie feline da parte dei tutori.

Art. 38 - Custodia dei gatti di proprietà.

CAPO VI – VOLATILI

Art. 39 - Tutela e Detenzione di volatili.

Art. 40 - Dimensioni delle gabbie/voliere

CAPO VII -ANIMALI ACQUATICI

Art. 41 - Tutela e detenzione di specie animali acquatici. Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

CAPO VIII - ANIMALI ESOTICI

Art. 42 - Detenzione di animali esotici.

CAPO IX- PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art.43 - Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici.

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44- Vigilanza.

Art. 45- Sanzioni.

Art. 46 - Sanzioni accessorie.

Art. 47 - Danni al Patrimonio Pubblico.

Art. 48 - Consulta comunale per i diritti degli abitanti non umani.

Art. 49 - Incompatibilità.

oo

CAPO I – PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

Il Comune di Napoli nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Campania e dal proprio Statuto:

1. promuove la protezione e il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell' ambiente, secondo una concezione biocentrica e non più antropocentrica e si impegna a promuovere un corretto rapporto uomo-animale-ambiente in accordo con le normative vigenti.
2. riconosce agli individui e alle specie non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.
3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia di favorire una giusta convivenza fra uomo e animale nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

1. Il Comune di Napoli riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse all'accudimento ed alla cura degli animali e sostiene tutte le forme di pensiero che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.
2. Il Comune di Napoli opera affinché il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

Art.3 - Competenze del Comune.

Il Comune vigila, in base all'art.3 del D.P.R. del 31 marzo 1979, sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione di tutti gli animali presenti, a qualunque titolo sul territorio comunale, nonché sull'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche con l'adozione di specifici provvedimenti applicativi. Esso esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero sul territorio comunale, in particolare esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero sul territorio comunale.

CAPO II – DEFINIZIONI E AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 4 – Definizione di animale

1. La definizione generica di animale a cui fa riferimento il presente regolamento, si applica a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, oppure in stato di libertà, o semilibertà o detenzione presenti sul territorio del Comune.

Art. 5 – Definizione di animale domestico

1. Per animale domestico si intende l'animale che è allevato e/o vive a stretto contatto con l'uomo. A sua volta può essere definito "animale domestico da reddito" laddove è allevato e tenuto dall'uomo ai fini di reddito e/o lavoro oppure "animale da compagnia" destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o per affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come cane per disabili, gli animali da Pet – therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità.

Art. 6 – Definizione di animale vagante

1. Per animale vagante si intende quello appartenente a specie normalmente considerate domestiche, ma che per la situazione contingente di non essere detenuto da alcun proprietario, vaga libero sul territorio comunale.



Art. 7 - Definizione di animale selvatico

1. Per animale selvatico si intende quello appartenente alla fauna selvatica vivente stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà e che non dipende dall'uomo per le sue necessità biologiche.

Art. 8 - Definizione di animale esotico

1. Per animale esotico si intende quello appartenente a specie animali facenti parte della fauna esotica, vivente temporaneamente o stabilmente in stato di naturale libertà nei paesi di origine delle quali non esistono popolazioni naturali sul territorio italiano.

Art. 9 - Definizione di animale sinantropo

1. Per animale sinantropo si intende quello appartenente a specie animali che, pur appartenendo normalmente a popolazioni selvatiche, vive in stretto contatto con l'uomo, dal quale ormai dipende interamente o parzialmente per quanto attiene alle sue necessità alimentari.

Art. 10 - Tutela degli animali.

1. Il Comune in base alla Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Tutela degli animali e prevenzione randagismo" ed alla Legge del 20 luglio 2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate e tutte le altre normative vigenti in materia"; promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

2. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza esercitata nei confronti degli animali.

Art. 11 - Ambito di applicazione ed esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento disciplinano la tutela degli animali nella città di Napoli, la loro protezione e benessere, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente.

In particolare si richiama alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, proclamata presso l'Unesco il 15.10.1978, ed alla Convenzione Europea per la Protezione degli Animali d'affezione, adottata a Strasburgo il 13.11.1987 trattato di Lisbona.

Ai fini dell'affermazione dei principi e dei valori sopra richiamati, la città di Napoli istituisce con nomina del Sindaco il Garante per la Tutela degli Animali e ne definisce con atto di Giunta Comunale i requisiti e le funzioni.

CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12 - Detenzione e custodia di animali.

1. Chiunque detiene animali, a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la loro tutela, provvedendo a fornire le adeguate cure, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici, ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario. Inoltre dovranno accudirli e alimentarli secondo l'età, il sesso, la specie e la razza alla quale appartengono.

2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga, garantire la tutela di terzi da aggressioni, ed evitare il danneggiamento o l'imbrattamento delle proprietà pubbliche e private.

3. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali necessità relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto della tutela della salute, dell'igiene e del benessere degli stessi, attrezzando gli spazi con idonei arricchimenti ambientali.

Art. 13 - Divieti

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e/o che contrasti con le norme vigenti.

2. E' vietato sopprimere qualunque animale da compagnia o affezione se non per malattie incurabili e produttrici di gravi ed ineliminabili sofferenze comprovate da certificazione medico-veterinaria; tale soppressione eutanasica dovrà essere praticata esclusivamente da medico veterinario. Per i cani è obbligatorio rispettare quanto previsto all'art. 2 comma 6 della legge quadro 281/91.

3. E' vietato detenere gli animali in spazi angusti, tali da impedire lo svolgimento dei movimenti tipici della specie, se non per temporanee esigenze sanitarie debitamente certificate.
 4. E' vietato privare gli animali detenuti a qualsiasi titolo dell'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto del medico veterinario, che dovrà riportare le cause e i tempi di tale deroga.
 5. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete superiore al 50% della dimensione la pavimentazione in rete deve essere adeguata alla tipologia dell'animale.
 6. E' vietato detenere animali privi dell'acqua e del cibo necessario, in condizioni di scarsa o eccessiva luce, umidità, areazione o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
 7. E' vietato detenere animali privandoli delle necessarie profilassi e cure sanitarie laddove le condizioni ambientali e/o lo stato di salute lo richiedano.
 8. E' vietato custodire animali permanentemente all'aperto, in terrazze o balconi senza idonea riparo, custodirli anche per brevi periodi in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza idonea luce ed adeguato ricambio d'aria.
 9. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 45 giorni di vita, se non per gravi motivazioni di tipo sanitario e/o comportamentale, debitamente certificate da medico veterinario.
 10. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica e/o in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
 11. E' vietato l'addestramento a comportamenti aggressivi e/o pericolosi e la selezione e/o incrocio di animali al fine di svilupparne l'aggressività.
 12. E' vietato su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.
 13. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nel vano portabagagli chiusi (non comunicanti con gli abitacoli) degli autoveicoli.
 14. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione motorizzati.
 15. E' vietato esporre animali, tenuti in luoghi chiusi, a suoni, rumori o musiche ad un volume e/o frequenze tali da essere nocivi anche relativamente a frequenze non udibili dall'uomo.
 16. E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali devono essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche.
 17. E' vietato custodire animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria.
 18. E' vietato l'apposizione di cucce o ripari per cani e per gatti sul suolo pubblico.
 19. E' vietato distruggere i nidi degli uccelli con la presenza di pulli e/o specie appartenenti alla fauna selvatica.
 20. E' vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità.
 21. E' vietata la cattura di animali vaganti e selvatici ad eccezione di quelle effettuate dalle Autorità Competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti.
 22. E' vietata la pratica dell'accattonaggio con animali.
 23. E' vietato maltrattare e catturare qualsiasi animale. E' vietata la detenzione e la commercializzazione di fauna selvatica fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti.
 24. E' vietato abbandonare nell'ambiente qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corso idrico, fatta salva la liberazione in ambienti adatti, di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati dalle autorità competenti ai sensi delle leggi vigenti.
- Quanto sopra ad eccezione dei casi previsti da specifici provvedimenti dell'Autorità sanitaria locale.
25. Sono vietati i combattimenti tra animali, a qualunque specie appartengano.

26.1 E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell' ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre, luna-park, lotterie, mercati ecc

26.2. Sono consentite le iniziative a scopo di adozione effettuate dalle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all' apposito Albo regionale del volontariato) preventivamente comunicate ed autorizzate dal Servizio competente per la tutela degli animali, che darà poi comunicazione al competente Servizio Veterinario dell'ASL.

Art. 14 -Avvelenamento di animali.

1. E' proibito a chiunque in base alla normativa vigente, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite da ditte specializzate, con modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali e pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno 5 giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate nonché il relativo antidoto.

2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose deve segnalarlo, agli agenti di P.M. e/o all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali c/o all'ASL territorialmente competente, indicando, ove possibile, numero, specie e sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati ed attenersi a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 15 - Accesso degli animali da compagnia sui mezzi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali da compagnia su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni con esclusione dei cani per non vedenti e portatori di handicap; per i gatti è obbligatorio l'uso del trasportino, per altri animali di piccola taglia idonei contenitori.

2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

3. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di trasportare animali purché con mezzi idonei all'uso, secondo le norme del codice della strada.

5. Non potrà rifiutarsi il trasporto di cani di accompagnamento per i disabili e per i non vedenti.

Art. 16 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali.

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto del DPCM 28 febbraio 2003 e delle Linee Guida approvate con deliberazione di G. R. n. 593 del 12 maggio 2006 " Benessere degli animali da compagnia" che stabilisce, all'Allegato C), i seguenti requisiti:

- i locali devono avere i requisiti di agibilità ai sensi della normativa vigente;
- le parti coperte degli alloggiamenti che ospitano gli animali devono essere rivestite di materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
- deve essere assicurato idoneo sistema di deflusso dei reflui di lavaggio degli ambienti destinati agli animali onde evitare il ristagno ed il contatto degli stessi con gli animali;
- le strutture non devono presentare parti che arrechino ferite o danni agli animali e devono essere tenute in perfette condizioni di manutenzione;

- nelle aree che ospitano gli animali devono essere assicurati parametri microclimatici idonei per la tipologia degli stessi;

- tutti i locali di pertinenza delle attività devono essere tenuti in condizioni di massima igiene mediante interventi di ordinaria e straordinaria pulizia e, ove occorra, di disinfezione e disinfestazione.

2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere

sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera.

3. E' vietata l'esposizione di animali all'esterno degli esercizi commerciali, nonché a ridosso delle vetrine espositive esterne.

4. E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.), con la sola esclusione di acquari contenenti esclusivamente pesci. In ogni caso gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce.

5. E' vietata sull'intero territorio comunale la vendita ambulante di animali, ad eccezione delle fiere, mostre ed esposizioni regolarmente autorizzate a norma di legge e che rispettino le condizioni previste per la tutela del benessere degli animali.

6. E' vietata la vendita di animali sprovvisti di certificazione sanitaria che ne attesti le buone condizioni di salute e è altresì vietata la vendita o cessione di cani privi di microchip e regolare iscrizione in Banca dati Regionale Anagrafe Canina ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente..

7. E' fatto obbligo al venditore di tenere e di aggiornare settimanalmente registri di carico e scarico di tutti gli animali acquistati o ricevuti a qualunque titolo e venduti o ceduti a qualsiasi titolo o deceduti, questi ultimi con l'indicazione delle cause di morte.

8. E' vietato vendere o cedere animali di qualunque specie a minori di anni 18.

Art. 17 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato, con l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, (mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti), ad eccezione di quelle autorizzate dal Comune. 2. Ogni domanda volta ad ottenere a qualunque titolo l'autorizzazione a manifestazioni con la presenza di animali, dovrà essere indirizzata al Comune previa acquisizione del relativo parere dell'ASL territorialmente competente.

3. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, è consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione Comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli o in alternativa dalla Commissione Prefettizia (ove del caso, secondo la normativa sui pubblici spettacoli). Nella Commissione Comunale di vigilanza sui pubblici esercizi viene inserito anche un Dirigente Veterinario dell'ASL competente, laddove si tratti di autorizzare manifestazioni con impiego di animali (circhi equestri, manifestazioni ippiche, ecc).

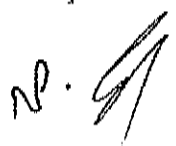
Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta l'applicazione della sanzione amministrativa.

Art. 18 - Pet therapy – e terapie assistite degli animali.

1. Il Comune di Napoli riconosce validità alle forme di cura che prevedono la presenza di animali per alleviare particolari patologie quali, ad esempio, la depressione negli anziani e incoraggia, nel suo territorio, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza, collaborando con Associazioni specifiche. 2. Il personale addetto alla pet-therapy o chi conduce l'animale nella casa di riposo, struttura ospedaliera, scuola individuata, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno. 3. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (A.A.A.) e di terapie assistite

dagli animali (T.A.A.), è vietata l'utilizzazione di cuccioli età inferiore a tre mesi.

4. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche, stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento. 5. Il Comune riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano anche la presenza di animali all'interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.

nr. 

Art. 19- Smaltimento delle spoglie di animali da compagnia.

1. Gli animali da compagnia deceduti dovranno essere trattati secondo quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1069/2009 e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e Linee Guida applicative regionali, approvate con D.G.R. n. 181 del 15 febbraio 2005, in via prioritaria mediante l'incenerimento negli appositi impianti autorizzati; in deroga, può essere effettuato il sotterramento delle spoglie, esclusivamente con le modalità stabilite dalla suddetta D.G.R. n. 181/2005.

Art. 20 - Cimiteri per animali da compagnia.

1. L'attivazione dell'esercizio di cimiteri per cani, gatti ed altri animali da affezione, è consentita previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Napoli che la concede a seguito di parere vincolante della competente ASL, secondo quanto stabilito nella D.G.R. n. 593/2006 sul benessere degli animali da compagnia s.m.i.

CAPO IV – CANI

Art. 21 - Anagrafe canina, metodi di riconoscimento.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani debbono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina e all'inserimento del microchip ai sensi della normativa vigente.
2. Le variazioni di domicilio e/o di proprietà del cane dovranno essere comunicati ai Servizi Veterinari dell'ASL entro 15 gg dall'evento, mentre il decesso e lo smarrimento, entro 5gg.

Art. 22 - Adozioni e sterilizzazioni.

1. Il Comune promuove ogni iniziativa utile alle adozioni di cani senza padrone.
2. Le adozioni di cani senza padrone possono essere effettuate presso il rifugio municipale e/o convenzionato con il Comune o presso altre strutture gestite da associazioni animaliste e trasmesse all'ASL competente. I cani adottati presso i canili pubblici e/o privati convenzionati non possono essere affidati a privati se non previa sterilizzazione il proprietario ha l'obbligo di sottoporre sterilizzazione l'animale entro 60 giorni dal compimento del 6° mese di età e di fornire copia della certificazione all'ASL competente e all'Associazione. Il Comune promuove ogni attività tesa ad incentivare le adozioni, ivi comprese le adozioni a distanza.
3. La pratica della sterilizzazione dei cani, che deve essere incentivata in ogni forma, è obbligatoria nei canili pubblici e privati convenzionati con il Comune.

Art. 23 - Modalità di conduzione.

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del controllo e della corretta conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. È obbligatorio utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt.1.50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune.
3. È obbligatorio condurre i cani con guinzaglio e museruola nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto, come già indicato all'art.19 del presente regolamento e nei casi previsti dalla normativa in materia di tutela della salute pubblica dalle aggressioni dei cani O.M. 3/3/2009 e successive modifiche ed integrazioni (O.M. 22 marzo 2011)
4. È obbligatorio portare con sé la museruola da applicare al cane in caso di necessità o su richiesta delle Autorità competenti.
5. È obbligatorio affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.

Art. 24 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.

1. I proprietari, o conduttori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sgambamento per cani.

2. I proprietari e/o conduttori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o

rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali che accompagnano i non vedenti o portatori di handicap.

I proprietari sono, altresì, obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cassonetti.

Il Comune adotterà ogni strumento utile, ivi incluso soluzioni innovative, al fine di individuare e sanzionare i proprietari che non provvedono a rimuovere le deiezioni prodotte dal proprio cane, il Comune appone idonea segnaletica per il rispetto delle Ordinanze in materia."

Art. 25 - Attività motoria.

1. Chi detiene e/o custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

3. E' vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo e con un piano rialzato dal suolo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

4. E' vietato detenere i cani con catena inferiore a quattro metri, il cui terminale deve essere fissato ad un cavo aereo della lunghezza minima di cinque metri e di altezza di un metro e mezzo dal suolo, per permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato.

Art. 26- Detenzione e Ricovero.

Per il cane custodito libero in recinto o in box, la superficie di base non dovrà essere inferiore a mq 2 per cani con peso non superiore a kg. 2 (cane di piccola taglia); mq 3,5 per cani con peso non superiore a Kg 8 (taglia media); mq. 4,5 per cani con peso non superiore a Kg 15 (taglia grande) e mq.6 per cani con peso superiore a Kg 15 (taglia gigante). All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.

Tali strutture devono essere idonee dal punto di vista igienico sanitario, garantire un'adeguata contenzione dell'animale e soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione facilmente lavabile, disinfettabile e antisdrucciolo, senza ristagni di liquidi; il box deve essere riparato da correnti d'aria ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale; il cane in isolamento deve usufruire di strumentazione atta ad evitare deprivazione psico-fisica.

Art. 27- Cani da lavoro.

I cani utilizzati per lavoro (es. cani poliziotto, cani-guida ecc) non possono sostenere turni superiori alle 7 ore, compresi gli spostamenti, e durante tale periodo devono potersi abbeverare.

Art. 28- Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso

pubblico, salvo le aree successivamente precisate al comma 4 o disciplinate con apposito regolamento.

2. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea

custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente,

penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto e /o affidato in conduzione.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. 4. E' vietata l'apposizione di cuccie o ripari per cani sul suolo pubblico.

5. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri purché muniti di

N. 

guinzaglio ed eventuale museruola.

6. L'accesso degli animali domestici agli spazi privati comuni sarà disciplinato dal Regolamento di condominio, ove esistente.

Art.29-Aree verdi di sgambamento e libera socializzazione.

1. Il Comune si impegna a verificare la possibilità di creare e attrezzare opportunamente, congiuntamente con le Municipalità, aree verdi di sgambamento e libera socializzazione degli animali e a dotare le stesse di beverini. In tali aree non è consentito l'accesso di bambini se non accompagnati da un adulto.

2. In tali aree a loro destinate, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

3. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

4. Il Comune, in accordo con gli Enti competenti, si impegna a verificare la possibilità di dotare le fontane pubbliche e gli idranti fuori terra di beverini per animali a riempimento automatico.

Art. 30 - Accesso ai locali pubblici.

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso ai locali ed agli uffici aperti al pubblico, fatti salvi i divieti previsti dalle norme vigenti ed appositi regolamenti che devono essere affissi all'ingresso.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici, dovranno farlo usando guinzaglio e museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 31 - Rinvenimento, affido.

1. Chiunque rinvenga animali abbandonati è tenuto a comunicarlo al Servizio Tutela Diritti e Salute degli Animali e/o alla Polizia locale e/o al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

2. L'animale prelevato per qualsiasi motivo dal suo territorio dagli enti autorizzati, dovrà, dopo le necessarie verifiche ed adempimenti sanitari, esservi reimmesso, salvo eventuali condizioni di salute che possano creare rischio per la sopravvivenza dell'animale o pericolo per i cittadini e le cose. Tali dati saranno comunicati dai Servizi Veterinari al Servizio Tutela Animali.

3. Il Comune promuove tutte le iniziative utili a favorire l'affido degli animali vaganti o ricoverati nei canili convenzionati per garantire agli stessi una più consona condizione di vita.

4. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanne o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

Art. 32 – Cani liberi accuditi (cane di quartiere)

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della Circolare del Ministro della Sanità n.5 del 14/05/2001 e dell'art.10 della Legge regionale n.16 del 24/ 11/ 2001, il Comune di Napoli riconosce e promuove la figura del Cane di Quartiere.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n.320/1954 e dall'art.672 del C.P., le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal Servizio Veterinario dell'ASL NaI Centro, in accordo con le Associazioni di volontariato di cui all'art.16 della L.R. 16/2001 operanti sul territorio e vengono proposte al Sindaco, per il tramite del Servizio Tutela Diritti e Salute degli Animali, che le regola e ne informa la cittadinanza. Tali Associazioni propongono, successivamente al Servizio Veterinario dell'ASL NaI Centro il riconoscimento dei singoli animali dei quali assumono l'onere della gestione e la responsabilità.

3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sterilizzati e microchippati gratuitamente dal Servizio Veterinario dell'ASL Napoli 1 Centro e dotati di un segno di riconoscimento ben visibile.

4. Per la stesura dello schema di protocollo di intesa ASL - Associazioni protezionistiche, concernenti le condizioni per il riconoscimento del cane di quartiere, da proporre al Sindaco per la relativa regolamentazione nonché per il modello di istanza di riconoscimento del cane di quartiere, si dovrà fare riferimento agli allegati di cui alle linee guida interpretative della L.R.16 del 24 novembre 2001.

Art. 33 - Percorsi formativi per i proprietari dei cani.

1. Il Comune di Napoli, congiuntamente con i Servizi Veterinari dell'ASL NA 1 Centro organizza, corsi di formazione per i proprietari di cani, al fine di incentivare una proprietà responsabile e consapevole e favorire un corretto rapporto tra uomo, ambiente e animale.

Al termine dei corsi ai partecipanti verrà rilasciata apposita attestazione.

2. I percorsi formativi, conformi alle linee guida stabilite dal Decreto ministeriale 26/11/2009, sono su base

facoltativa per i possessori di cani ad eccezione dei proprietari dei cani "impegnativi" per i quali i percorsi sono obbligatori.

3. Il Comune di Napoli, su indicazione del Servizio Veterinario della ASL Napoli 1, a seguito di episodi di morsicature, di aggressioni e sulla base di criteri di rischio, individua i cani i cui proprietari o detentori sono fruitori obbligati di percorsi formativi di cui all'art.1 comma 6 della succitata Ordinanza, le cui spese sono a totale carico del proprietario del cane.

CAPO V - GATTI

Art. 34 - Protezione dei gatti.

1. E' fatto divieto a chiunque di maltrattare i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio comunale o allontanarli dal proprio habitat, a meno che tale ultima evenienza non avvenga per certificati motivi sanitari. 2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo.

3. Per "habitat" si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e non, nel quale viva stabilmente un gatto o una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini. 4. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo.

5. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è detto "tutore di colonie feline" e riconosciuto da apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Veterinario dell'ASL Na1 Centro e dal Servizio Tutela diritti e Salute degli Animali.

Art. 35 - Compiti dell'Amministrazione Comunale e dell'Azienda Sanitaria Locale.

1. Il Comune e l'Azienda Sanitaria Locale provvedono, in collaborazione con le Associazioni animaliste ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli, in seguito, all'interno della colonia di provenienza.

La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dai tutori che dalle associazioni di volontariato, da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale o dall'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 36 - Colonie feline e gatti liberi.

1. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'Azienda Sanitaria Locale con la collaborazione delle Associazioni e/o dei cittadini tutori. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti, sia in merito alle loro condizioni di salute. 2. Le colonie feline censite non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente vivono;



eventuali trasferimenti, possono avvenire solo per comprovate e documentate esigenze ambientali, territoriali e sanitarie.

Art. 37 - Cura delle colonie feline da parte di tutori.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come tutori, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline. Chiunque intenda accudire una colonia felina deve darne comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente ed al Servizio Comunale competente.
2. L'accesso dei tutori alle zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario e/o del condominio che, tuttavia, in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i tutori sottopongono e demandano al Servizio Tutela Diritti e Salute degli Animali ed alle autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge, promuoveranno le azioni necessarie.
3. I Tutori sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene e il decoro del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. E' vietata l'apposizione di cuccie o ripari per gatti installati sul suolo pubblico; negli spazi condominiali si rimanda ai relativi regolamenti.
4. Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione. Occorre ribadire ai cittadini che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti rappresenta garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico.

Art. 38 - Custodia dei gatti di proprietà.

1. E' fatto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di aver accesso ad idonei ripari.
2. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

CAPO VI -VOLATILI

Art. 39 - Tutela e detenzione di volatili.

1. Ai volatili detenuti in gabbia/voliere devono essere garantite buone condizioni climatiche. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre puliti e riforniti. E' vietato tenere volatili legati.
2. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

Art. 40 - Dimensioni delle gabbie/voliere.

1. La voliera deve avere le seguenti dimensioni : la dimensione maggiore deve essere almeno cinque volte superiore all'apertura alare dell'esemplare più grande, le altre due dimensioni non devono essere inferiori alla metà della dimensione maggiore. Se sono tenuti più di quattro animali le misure sopra descritte vengono aumentate di un sesto della cubatura per ogni animale oltre i quattro.
2. Nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili.
3. E' fatto divieto di:
 - lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione.
 - strappare o tagliare le penne, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche;
 - amputare ali o arti, salvo che per ragioni mediche.

CAPO VII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 41 - Tutela e detenzione di specie animali acquatiche. Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Gli animali acquatici sono tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.

2. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e in ogni caso non deve avere una capacità minore di 30 litri. La lunghezza minima dell'acquario deve essere cinque volte superiore alla lunghezza del corpo dell'esemplare più grande (misura all'apice del muso alla pinna caudale più lunga se eterocerca) e le restanti due dimensioni non devono essere inferiori alla metà della lunghezza minima.

Se ci sono più di quattro esemplari le misure sono aumentate di un decimo della cubatura per ogni animale oltre i quattro.

3. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

4 Per gli animali acquatici polmonati valgono le medesime norme; le vasche devono essere dotate anche di uno spazio oltre il livello dell'acqua, accessibile da tutti gli animali contemporaneamente, che consenta la sosta.

CAPO VIII - ANIMALI ESOTICI

Art.42 - Detenzione di animali esotici.

1. Chiunque detenga animali esotici a qualsiasi titolo e/o scopo, deve dichiararne il possesso al Comune per il tramite dell'ASL territorialmente competente, allegando le certificazioni e gli atti che ne consentano l'esatta identificazione e ne dimostrino la legittima provenienza, ai sensi della Legge 10 dicembre 1975, n.874 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Chiunque detiene animali esotici deve denunciare al Comune, entro tre giorni, per il tramite del Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente, la nascita di cuccioli, la scomparsa, la fuga, il trasferimento e/o l'alienazione, nonché la loro morte.

3. E' fatto obbligo di ricreare negli alloggiamenti le caratteristiche del clima e dell'habitat naturale delle specie detenute.

4. Le dimensioni e le caratteristiche degli alloggiamenti devono essere quelle indicate dalla normativa vigente.

5. Il Comune si impegna a promuovere campagne di sensibilizzazione contro la detenzione di animali di appartenenti alle specie esotiche.

CAPO IX - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 43 - Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici.

1. Il Comune si farà parte attiva affinché nell'ambito del suo contesto territoriale le attività che prevedano l'utilizzo di animali a scopi sperimentali avvengano con tutte le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente (D.lgs 27.1.1992, n. 116 e s.m.i in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali od altri fini scientifici), con particolare riferimento alla possibilità di intervento dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Comune si adopera affinché le funzioni ad esso demandate di vigilanza e controllo sul territorio siano esercitate in maniera il più possibile efficace e coordinata con le altre Istituzioni Pubbliche preposte. Il Comune si impegna a promuovere campagne di sensibilizzazione per i metodi alternativi all'utilizzo di animali a fini sperimentali

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 - Controlli Ufficiali.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nonché in generale tutti gli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, la polizia Veterinaria e gli Enti ed Organi preposti al controllo, nonché le guardie zoofile ufficialmente riconosciute.

Art. 45 - Sanzioni



1. E' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30 a euro 180 chiunque commette una violazione di cui al comma 2 dell'art. 15; ai commi 1 e 2 dell'art. 25; al comma 3 dell'art.37; al comma 2 dell'art. 38, del presente regolamento.

2. E' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 100 a euro 300 chiunque commette una violazione di cui all'art. 12; al comma 18 dell'art.13; al comma 26 dell'art.13; al comma 1 dell'art. 15; al comma 1 dell'art. 16; all'art.19; al

comma 1 dell'art. 23; al comma 3 dell'art. 25; ai commi 2 e 3 dell'art.28; al comma 2 dell'art. 30; all'art.39; ai commi 1 e 2 dell'art. 40; all'art. 41; all'art. 42, del presente regolamento.

3. E' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200 a euro 600 chiunque commette una violazione di cui all'art. 13 (con esclusione del comma 18); all'art. 14; al comma 3 dell'art. 15; ai commi 2, 3,4 e 5 dell'art. 16; al comma 2 dell'art. 23; al comma 4 dell'art. 25; all'art. 26; al comma 1 dell'art. 34; al comma 1 dell'art. 38; al comma 3 dell'art. 40.

4.E' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3000 chiunque commette una violazione di cui al comma 1 dell'art. 17 e all'art. 20 del presente regolamento.

5.Le sanzioni di cui sopra si applicano fatta salva ogni ricorrenza del codice penale, in particolare per le fattispecie previste dalla legge n. 20 luglio 2004 n. 189.

6.Almeno la metà dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate per le violazioni di cui al presente regolamento confluiranno in un apposita posta di bilancio da istituirsi e verranno utilizzati per finanziare progetti per la tutela e la difesa degli animali

Art. 46– Sanzioni Accessorie.

1.In caso di reiterazione di infrazioni di cui agli articoli 13, 16, 25, 26, 39, 40, 41, 42, laddove commessa nell'esercizio di un'attività commerciale ed intesa come due infrazioni commesse nell'arco di un anno solare, sarà applicata dall'Autorità Sanitaria su proposta dell'Organo accertatore, la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione sanitaria al commercio di animali per mesi due.

2.In caso di reiterazione delle stesse infrazioni di cui al comma precedente nell'ambito dell'attività commerciale e nella misura di quattro, compiute nel corso di un anno solare, viene disposta dall'Autorità Sanitaria, su proposta dell'Organo accertatore, la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione sanitaria al commercio di animali, nonché dell'attestato di idoneità per la persona responsabile dell'attività commerciale, previsto dalla D.G.R. n. 593/2006.

Art. 47- Danni al Patrimonio Pubblico.

1.In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

Art.48.- Consulta comunale per i diritti degli abitanti non umani.

1.Viene istituita la Consulta comunale per i diritti degli abitanti non umani al fine di esaminare tempestivamente proposte ed iniziative di ambo le parti in merito alle problematiche degli animali.

2. La Consulta è composta dal Sindaco, dall'Assessore all'Ambiente, dal Presidente della Commissione Consiliare competente, dai Presidenti delle Municipalità, dal Dirigente del Servizio Tutela Diritti e Salute degli Animali o loro delegati, dal Garante degli animali, dai rappresentanti dell'ASL Servizi veterinari e inoltre da un rappresentante della Facoltà di Medicina Veterinaria della Università degli Studi Federico II di Napoli .

3.Ogni Associazione può essere rappresentata da una sola persona con diritto di voto nella Consulta. In caso di assenza il rappresentante può delegare altra persona purchè nel rispetto dei limiti di cui ai commi successivi.

4.I nominativi dei rappresentanti delle Associazioni vengono comunicati all'Assessorato all'Ambiente, assieme ad ogni eventuale successiva variazione dei nominativi prescelti.

5. Possono partecipare alla Consulta tutte gli enti e le Associazioni di Volontariato protezioniste, zoofile ed animaliste regolarmente riconosciute dalla normativa vigente purchè operanti sul territorio cittadino da almeno due anni.

6. La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata al Servizio comunale competente in materia che provvederà alla disamina delle istanze e a tutti gli atti necessari per l'effettiva costituzione. Ogni anno la composizione della Consulta verrà aggiornata con le eventuali nuove richieste di partecipazione.

7. La persona che rappresenta una Associazione nella Consulta non può essere rappresentante legale e/o componente del Consiglio direttivo e/o rivestire incarichi formali in altra Associazione già rappresentata nella Consulta.

8. Non possono essere ammesse a partecipare alla Consulta le Associazioni che non prevedono nel loro Statuto la democraticità delle strutture e l'elettività delle cariche (ART.3.comma 3,L.266/91).

9. Il Consiglio Comunale e la Giunta, nelle forme opportune, si impegnano a garantire un'informazione tempestiva per un parere obbligatorio ma non vincolante su tutti gli atti del Comune in materia di animali.

10. Il Consiglio e la Giunta Comunale potranno avvalersi, ai fini delle proprie elaborazioni, dei contributi espressi dalla Consulta, tenuto conto anche delle indicazioni della medesima.

11. La Consulta viene periodicamente convocata dall'Assessore all'Ambiente, su propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei rappresentanti delle Associazioni di cui al presente articolo. La Consulta può, altresì, essere convocata dal Sindaco, dal Garante degli animali e dal Presidente della Commissione Ambiente.

12. La Consulta si riunirà almeno due volte nell'anno solare e comunque ogni volta che ne venga richiesta la convocazione ai sensi del precedente comma 12.

13. L'Assessore all'Ambiente è individuato come referente per i rapporti con le Associazioni.

14. Le Associazioni, il Consiglio e la Giunta si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione il patrimonio conoscitivo e le elaborazioni programmatiche relative alle problematiche sugli animali in loro possesso.

15. La durata della Consulta coincide con il mandato del Sindaco.

Art. 49 - Incompatibilità.

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme disposte con provvedimenti comunali incompatibili con lo stesso.

